

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** DIRITTI COLLETTIVI

## DETERMINAZIONE

N. A01816 del 12/03/2012

Proposta n. 3784 del 06/03/2012

**Oggetto:**

USI CIVICI - Associazione Agraria di Civitavecchia (RM)) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo appartenente all'A.A. di Civitavecchia - zona censuaria Comune di Santa Marinella - in favore della ditta BASILICO LUCIA e ROBERTO, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**Proponente:**

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** *USI CIVICI – Associazione Agraria di Civitavecchia (RM)* - Legittimazione di occupazione abusiva di terreno di demanio collettivo appartenente all'A.A. di Civitavecchia – zona censuaria Comune di Santa Marinella - in favore della ditta BASILICO LUCIA e ROBERTO, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

**VISTA** la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. A12122 del 30 dicembre 2011 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

**VISTI** gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

**VISTO** il R.D. 26.02.28, n.332;

**VISTO** il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

**VISTA** la Circolare n. 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

**DATO ATTO** che:

- in data 27/10/2011 è pervenuto al protocollo n. 463041 della Direzione Regionale Agricoltura un progetto di legittimazione – redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi – riguardante l'occupazione abusiva di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia e censito al N.C.T. del Comune di Santa Marinella medesimo al Foglio n. 7, part. n. 407, avente una superficie di Ha 0.4579, in favore della ditta Basilico Lucia e Basilico Roberto;
- in data 10/11/2011 con nota prot. n. 482550 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Agraria di Civitavecchia con nota prot. n. 120 del 16/02/2012, nel restituire la proposta di legittimazione, ha trasmesso:

- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo dal 05/12/2011 al 06/01/2012;
- l'avviso di notifica degli atti istruttori alla ditta interessata;
- la dichiarazione attestante che per il progetto di legittimazione di che trattasi, entro i termini prescritti, è stata presentata una osservazione da parte della stessa Associazione Agraria di Civitavecchia, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 15/12/2011 e trasmessa alla Direzione Regionale Agricoltura con la medesima nota n. 120/2012;
- la certificazione dell'avvenuto versamento da parte della ditta del capitale di affrancazione stabilito per la stessa nel progetto di legittimazione, ai fini della contestuale affrancazione del canone enfiteutico ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928;

**CONSIDERATO** che l'osservazione presentata dalla A.A. di Civitavecchia di fatto reitera i contenuti di precedenti opposizioni presentate per altri progetti di legittimazione e che la Direzione Regionale Agricoltura ha puntualmente rigettato sia nel merito che nel diritto, per carenza di consistenti argomentazioni giuridiche;

**RITENUTO**, pertanto, di non accogliere la osservazione presentata dalla A.A. di Civitavecchia di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47/2011;

**PRESO ATTO** che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a)** l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b)** sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c)** l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

- d) l'occupatore è in regola con il pagamento dei canoni previsti dall'art. 10 della L. 1766/1927, così come attestato dall'Associazione Agraria di Civitavecchia;
- e) il terreno interessato, secondo il vigente PRG del Comune di Santa Marinella, ricade in Zona Agricola;

**CONSIDERATO** che di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale Arch. Paola Rossi, riguardante l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia – zona censuaria Comune di Santa Marinella - in favore della ditta Basilico Lucia e Roberto, con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica;

**RITENUTO** che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatore;

Per le motivazioni in premessa esposte,

### **D E T E R M I N A**

Di rigettare l'osservazione prodotta dall'Associazione Agraria di Civitavecchia.

Di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, sito in Comune di Santa Marinella, di cui al progetto redatto dal perito demaniale, Arch. Paola Rossi, a favore della ditta di seguito indicata:

DITTA	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz. €
		Fg	Part.lla			
<b>BASILICO Lucia</b> , n. a Civitavecchia il 13/12/1958, C.F.: BSL LCU 58T53 C773I; <b>BASILICO Roberto</b> , n. a Civitavecchia il 16/10/1961, C.F.: BSL RRT 61R16 C773J.	Santa Marinella	7	407	0.45.79	244,88	4.897,50
<b>Totale</b>				<b>0.45.79</b>	<b>244,88</b>	<b>4.897,50</b>

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo pari ad € 244,88 (duecentoquarantaquattro/88), che ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n. 332, viene contestualmente affrancato in favore della suddetta ditta, mediante l'avvenuto pagamento del relativo capitale di affrancazione pari ad €4.897,50 (quattromilaottocentonovantasette50) a favore dell'Associazione Agraria di Civitavecchia.

Conseguentemente viene legittimato il possesso di un terreno appartenente al demanio collettivo dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, sito in Comune di Santa Marinella, per una superficie di Ha 0.45.79, e il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di natura allodiale, libero da qualsiasi diritto di uso civico.

Il capitale di affrancazione versato dalla ditta dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati all'Associazione Agraria di Civitavecchia e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti d'interesse generale di quella popolazione.

Le spese d'istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e dell'Associazione Agraria di Civitavecchia, quale soggetto titolare dei diritti civici, la quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

II DIRETTORE REGIONALE  
(Dr. Roberto OTTAVIANI)